

## Edizione di lunedì 25 Ottobre 2021

### EDITORIALI

**Le tematiche della 58esima puntata di Euroconference In Diretta**  
di Sergio Pellegrino

### RISCOSSIONE

**Decreto fiscale: le novità in sintesi**  
di Lucia Recchioni

### DICHIARAZIONI

**Trasmissione delle dichiarazioni: il fascicolo da consegnare al contribuente**  
di Laura Mazzola

### AGEVOLAZIONI

**Bonus restauro immobili di interesse storico ed artistico**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### CONTENZIOSO

**La produzione di nuovi documenti nel processo tributario d'appello**  
di Luigi Ferrajoli

### PODCASTING

**Podcast, content marketing e branded content**  
di Ester Memeo - Podcast Producer

## EDITORIALI

### **Le tematiche della 58esima puntata di Euroconference In Diretta**

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **58esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo, di prassi e giurisprudenza**.

Da segnalare innanzitutto il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 275852/2021 del 19 ottobre** contenente le **disposizioni attuative dell'articolo 5 del D.L. 41/2021**, che ha previsto, per i **titolari di partita Iva** che hanno subito una **riduzione del volume d'affari nel 2020 maggiore del 30%** rispetto all'anno precedente, la possibilità di **definire in via agevolata**, beneficiando dell'integrale stralcio delle sanzioni, le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018**.

Poi analizzeremo le **principali novità** contenute nel **D.L. 146 del 21 ottobre**, il c.d. **decreto fiscale**.

*In primis*, l'intervento dell'[articolo 6](#), con il quale il legislatore ha **abrogato il "vecchio" regime del patent box** e introdotto l'opzione per la **deduzione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali**, quindi le **diverse misure in materia di riscossione**, volte a concedere più tempo ai debitori per il pagamento delle somme dovute all'Erario, attesa la situazione di difficoltà generale.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa c'è stata la pubblicazione di **24 risposte ad istanze di interpello**.

Segnalero le **risposte più interessanti**, soffermandoci su un'analisi più approfondita della [n. 741 del 21 ottobre](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha esaminato dal punto di vista della

disciplina dell'**abuso del diritto** una **complessa riorganizzazione societaria finalizzata ad agevolare il passaggio generazionale**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si soffermerà su alcuni esempi di compilazione del **modello 770**, anche in considerazione dell'imminente scadenza del **2 novembre**.

Saranno quindi analizzate le **novità** di quest'anno riguardanti il **quadro ST** e saranno approfonditi due casi di rappresentazione dell'avvenuta **distribuzione dei dividendi** nell'anno **2020**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** illustrerà le caratteristiche del nuovo **credito d'imposta rimanenze finali di magazzino destinato alle imprese dei settori tessile, moda e accessori**, alla luce delle modalità di fruizione e del contenuto della comunicazione definiti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate datato 11 ottobre.

La parola passerà quindi a **Vittoria Piscitelli** di *Golden Group*, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il concetto di **impresa unica**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà dell'**applicabilità del regime pex alle cessioni di partecipazioni in società estere**.

Un aspetto rilevante della vicenda trova la sua collocazione all'interno della Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018 secondo la quale, in analogia con quanto avviene per i soggetti non imprenditori, per le plusvalenze realizzate in regime di impresa l'esimente di cui all'art. 47-bis comma 2 lett. b) del TUIR deve essere dimostrata *“con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese di localizzazione della partecipata, è considerato a fiscalità privilegiata”*.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## RISCOSSIONE

### **Decreto fiscale: le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Decreto fiscale ([D.L. 146/2021](#)), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021**, ha introdotto importanti novità, soprattutto in materia di **riscossione**.

Si richiama, di seguito, un **quadro di sintesi** delle nuove previsioni in ambito **fiscale**.

**Rottamazione ter e saldo e**La norma ha previsto una **riammessione ai benefici** della **rottamazione-stralcio: rimessione neiter e del saldo stralcio** per coloro che non hanno potuto versare le rate termini

2020.

[Articolo 1](#)

A tal fine dovranno essere versate **entro il prossimo 30 novembre 2021** le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È possibile beneficiare dei c.d. **“5 giorni di tolleranza”**, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro **lunedì 6 dicembre 2021**.

**Estensione dei termini per le cartelle di pagamento** notificate dal 1° settembre al 31 dicembre il pagamento delle cartelle 2021 possono essere **pagate** entro il **maggior termine di 150 giorni**.

[Articolo 2](#)

Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal **01.01.2022** viene ripristinato il **termine ordinario di 60 giorni** dalla data di notifica.

**Nuovi termini di decadenza**Per le **rateizzazioni concesse prima dell'inizio del periodo di sospensione** della riscossione conseguente all'emergenza Covid-19 (e, quindi **prima del 08.03.2020** o del 21.02.2020, per i contribuenti della c.d. “zona rossa”) è prevista **l'estensione da 10 a 18 del numero di rate** che, se non pagate, determinano la **decadenza** della dilazione concessa.

Per le **rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione** anti-Covid e richieste **fino al 31 dicembre 2021**, la **decadenza** è prevista in caso di **mancato pagamento di 10 rate**.

**Differimento del termine**Per i contribuenti con **piani di dilazione in essere al 08.03.2020** (ovvero **del 30.09 per il pagamento** al 21.02.2020, nelle c.d. “zone rosse”), il **termine per il pagamento delle rate in scadenza** nel periodo di **sospensione** (08.03.2020 – 31.08.2021)

[Articolo 3, commi 2 e 3](#) viene differito dal 30 settembre al **31 ottobre 2021**. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo **2 novembre**.

**Bonus “Teatro e Spettacoli”:** il **bonus “Teatro e Spettacoli”** potrà essere utilizzato soltanto in **utilizzo** **compensazione**; è stata **eliminata la possibilità di utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi**.

**Credito d'imposta ricerca e sviluppo:** viene prevista una specifica procedura di **“riversamento spontaneo”**, **riversamento** senza sanzioni e interessi, del **credito d'imposta ricerca e sviluppo spontaneo** **utilizzato** fino al 22.10.2021, a favore dei soggetti che hanno **realmente svolto**, sostenendo le relative spese, **attività** in tutto o in parte **non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo** ammissibili nell'**accezione rilevante** ai fini del **credito d'imposta**.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso **errori** nella **quantificazione** o nell'individuazione delle **spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella **determinazione della media storica** di riferimento.

I soggetti che intendono avvalersi della **procedura di riversamento spontaneo** del credito d'imposta devono inviare **apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022**; è a tal fine prevista l'emanazione di un apposito **provvedimento**.

Per **approfondimenti** si rinvia al precedente contributo “[La “sanatoria” del credito d'imposta R&S nel Decreto Fiscale](#)”

**Aiuti di Stato: integrazione delle misure previste** Si applicano le **condizioni e i limiti** previsti dalle **Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”** della **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”** ai

seguenti aiuti:

- **contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Sostegni;
- **contributo a fondo perduto** previsto per le *start-up* dall'articolo 1 ter del Decreto Sostegni;
- **definizione agevolata degli avvisi bonari**, prevista dall'articolo 5 del Decreto Sostegni (si rinvia, sul punto, al precedente contributo “[Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento delle Entrate](#)”);
- **esenzione della prima rata Imu** prevista dal Decreto Sostegni;
- **contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-bis**;
- **credito d'imposta locazioni**, così come prorogato ad opera del Decreto Sostegni bis.

**Visto di conformità esteso ai revisori legali** Viene riconosciuta anche agli iscritti al solo **Registro dei revisori legali** la possibilità di **rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni** (ai fini della compensazione dei crediti), nonché il **visto di conformità** necessario per esercitare **l'opzione per la cessione del credito e lo sconto** in fattura nell'ambito del **superbonus**.

**Semplificazione della disciplina del patent box** È prevista l'**abrogazione della disciplina del patent box** e l'introduzione di una **nuova opzione**, avente **durata pari a 5 anni**.

[Articolo 6](#)

Per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata opzione è prevista la **deduzione maggiorata del 90%** dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a **software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli**, nonché **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Con **provvedimento** del direttore dell'**Agenzia delle entrate** saranno definite le **modalità di esercizio dell'opzione**.

**Rifinanziamento del Fondo automotive** È stata **incrementata la dotazione del fondo** per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

[Articolo 7](#)

## DICHIARAZIONI

### **Trasmissione delle dichiarazioni: il fascicolo da consegnare al contribuente**

di Laura Mazzola

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

### **GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri di più >](#)

Il **professionista**, che invia la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto, deve poi procedere, **entro trenta giorni**, alla **consegna al cliente della prova della presentazione della dichiarazione stessa**.

Infatti, come previsto dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), e dalle istruzioni ministeriali collegate ai modelli dichiarativi, gli intermediari abilitati devono **rilasciare al dichiarante**:

- **l'impegno a trasmettere**, per via telematica all'Agenzia delle entrate, **i dati indicati nella dichiarazione**, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o se, invece, sarà predisposta dall'intermediario stesso;
- **l'originale della dichiarazione trasmessa per via telematica**, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

La **dichiarazione**, in base a quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad istanza di interpello n. 518/2019](#), **non deve obbligatoriamente essere sottoscritta dall'intermediario**.

Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, la dichiarazione **“deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario”**.

Tale orientamento deriva da una risposta più datata, ossia dalla [risoluzione 298/E/2007](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **“la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato alla trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo**

dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta”.

Ne deriva che la **copia della dichiarazione**, conservata anche su supporto informatico dal professionista incaricato, può non riportare la **sottoscrizione da parte del contribuente dichiarante**.

In merito ai metodi di consegna della copia di una dichiarazione, l’Agenzia delle entrate, con la [risposta ad istanza di interpello n. 97/E/2018](#), ha condiviso il sistema ravvisato dall’istante, ossia **“invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge”**.

Successivamente, l’Amministrazione finanziaria, ancora chiamata a rispondere in merito alla consegna telematica, con la [risposta ad istanza di interpello n. 518/E/2019](#), ha chiarito che la dichiarazione può essere **inviata al contribuente cliente al suo indirizzo di posta elettronica, sia ordinaria che certificata**, previa richiesta sottoscritta dal contribuente stesso.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può decidere se stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, o conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell’amministrazione digitale, ma deve, in ogni caso, **esibirla esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa**.

Si ricorda, infine, che spetta al contribuente vigilare affinché il **mandato del professionista sia puntualmente adempiuto**, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di **comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento**.

## AGEVOLAZIONI

### **Bonus restauro immobili di interesse storico ed artistico**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## **SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 65 bis D.L. 73/2021](#) (Decreto Sostegni *bis*), convertito, con modificazioni, dalla **L. 106/2021**, ha istituito il **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico** soggetti alla tutela prevista dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al **D.Lgs. 42/2004**. La misura beneficia di una dotazione finanziaria **di 1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022**, che costituisce limite massimo di spesa.

L'intervento persegue la finalità di **tutelare e valorizzazione il patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico**, in attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il **decreto del Ministro della Cultura**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), **sono state dettate le modalità di gestione e le procedure per l'accesso** al bonus in argomento.

La misura di favore è **destinata alle persone fisiche**, di cui all'[articolo 2 Tuir](#), che **detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolati**.

Trattasi di un **credito d'imposta riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili**, fino ad un **importo massimo complessivo di 100.000 euro** per ciascun immobile.

Il credito spetta a condizione che l'immobile **non sia utilizzato nell'esercizio di impresa**.

Le **istanze** per il riconoscimento del credito vanno presentate in via telematica, **dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa** per la realizzazione dell'intervento conservativo.

Le domande andranno **trasmesse al Ministero della cultura – Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura** (di seguito "DG ABAP").

**Il modulo da utilizzare per la presentazione delle istanze** verrà predisposto entro fine anno dalla DG ABAP.

**La domanda**, firmata digitalmente dal richiedente, **dovrà contenere le seguenti informazioni:**

- a) gli estremi del **provvedimento di tutela**;
- b) copia del **provvedimento di autorizzazione**, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d'imposta;
- c) la data di **inizio** e di **fine dei lavori**;
- d) il **costo complessivo dell'intervento**;
- e) l'elenco delle lavorazioni (ciascuna con il relativo costo) per le quali si chiede il credito d'imposta;
- f) **l'attestazione di effettività delle spese sostenute**. Si considerano **effettivamente sostenute le spese attestate da un professionista** qualificato ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta **sono eleggibili le spese effettivamente sostenute per i seguenti interventi:**

- **restauri** di cui all'articolo 29 del Codice;
- impianti che concorrono ad un **miglioramento della sicurezza** e della **conservazione del bene**, con **esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico**;
- **eliminazione delle barriere architettoniche**.

Entro **dieci giorni successivi alla data di scadenza** di presentazione delle istanze, **la DG ABAP ne effettua la trasmissione alle Soprintendenze** archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell'ubicazione del bene. Le Soprintendenze curano l'istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l'ammissibilità.

Terminata la fase di istruttoria, **con provvedimento del Direttore generale viene riconosciuto il credito d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste**, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, **trasmette all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi**, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute.

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione**. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato

**esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Occorre inoltre **esporre il credito nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.

Il credito d'imposta **non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall'[articolo 15, comma 1, lettera g\), Tuir.](#)**

I beneficiari possono infine optare per **la cessione**, anche parziale, **del credito ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 1260 e ss. cod. civ.](#) Il credito **non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione**.

La cedibilità del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'irrogazione delle sanzioni **nei confronti del cedente**.

**I cessionari del credito rispondono per l'utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto.**

## CONTENZIOSO

### **La produzione di nuovi documenti nel processo tributario d'appello**

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito del processo tributario di appello è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti secondo quanto dispone l'[articolo 58 D.Lgs. 546/1992](#) che, al comma 2, fa espressamente *“salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”*.

Poiché l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto prevede che **nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevalga quest'ultima**, non vi è applicazione alcuna della preclusione di cui all'[articolo 345, comma 3, c.p.c.](#), essendo la materia regolata dal citato articolo 58, comma 2, che consente alle parti di **produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado** (Cass. Civ., Sez. V., n. 27774/2017).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'unica condizione alla produzione di nuovi documenti è che tale attività processuale **venga esercitata entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza**, dovendo peraltro tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. Civ., Sez. V., n. 29087/2018).

L'inosservanza di detto termine è da ritenersi tuttavia **sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irrujalmente, nel giudizio di primo grado**, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e *“ritualmente”* nel giudizio di impugnazione (Cass. Civ., Sez. V, n. 5429/2019).

In ragione di tali assunti, la **produzione di nuovi documenti in appello** ai sensi del menzionato [articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) *“opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame”*

**dell'atto impositivo notificato**, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57" ([Cass. Civ., Sez. V, n. 8313/2018](#)).

Si consideri oltretutto che, secondo quanto confermato dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 14567/2021 (in tal senso, anche Cass. Civ., Sez. V, n. 12008/2011, n. 14020/2007 e ordinanza n. 10567/2012), il predetto principio opera anche in relazione alla **produzione per la prima volta in sede di appello dell'atto impositivo** (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), in quanto essa costituisce una mera difesa che non soggiace alle preclusioni di cui all'articolo 57, norma che vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove (salvo quelle rilevabili d'ufficio).

Il richiamato orientamento della Cassazione è stato peraltro avallato dalla Corte Costituzionale che, con la **sentenza n. 199/2017**, ha **respinto la questione di legittimità sollevata sul richiamato articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992** per asserita violazione dell'articolo 24 Cost..

I giudici costituzionali hanno difatti ritenuto ragionevole la previsione di un'attività probatoria esperita in appello poiché il regime delle preclusioni in tale frangente (come la produzione di un documento) mira a **scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio**, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale che, come tale, è insindacabile.

Ciò in quanto non esiste un principio costituzionale di uniformità tra i diversi tipi di processo, e, in particolare, tra il processo tributario e quello civile, né tantomeno vi è disparità di trattamento tra le parti del giudizio, **atteso che la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già posseduti nel grado anteriore è riconosciuta ad entrambe le parti**.

Quanto stabilito dalla Corte Cost. permette di ritenere che **nella facoltà prevista dall'articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992 non possa essere ravvisato alcun danno** nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.

Ad ogni modo, la parte più diligente deve ritenersi tutelata se si considera che, **in tema di determinazione delle spese di giudizio** (ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 546/1992](#), che ricomprende le spese cagionate dalla trasgressione del dovere di lealtà ex [articolo 88 c.p.c.](#) – in tal senso, [Cass. Civ., Sez. V, n. 8927/2018](#)), **il giudice tributario può valutare il comportamento tenuto dalla parte nel giudizio di primo grado**, soprattutto se la produzione di documenti in appello dovesse risultare frutto di una negligenza o di un calcolo di convenienza processuale o difensiva.

## PODCASTING

---

### ***Podcast, content marketing e branded content***

di Ester Memeo - Podcast Producer

**Content marketing** e **branded content** sono due tipologie di contenuto che i *brand* utilizzano nella loro comunicazione e possono essere veicolati attraverso **canali differenti**: testi, video, infoprodotti, libri e anche *podcast*.

Il **content marketing** è un approccio *marketing* che si basa sulla creazione di **contenuti volti ad attrarre un pubblico definito e portare redditività al cliente**, citando la definizione che dà il *Content Marketing Institute*. Quindi ha un **carattere prettamente commerciale** che ha come obiettivo finale la vendita. Lo scopo è, infatti, quello di dare risposte a ciò che i clienti cercano prima ancora di acquistare un prodotto o un servizio. L'utilità dei contenuti sarà una delle leve che innescheranno il processo di acquisto del cliente.

Il **branded content** è una tecnica che sposta il *focus* ad un livello più alto, più informativo e valoriale. In questo caso **l'obiettivo finale è rafforzare la brand awareness**, posizionare la marca definendone il proprio ecosistema fatto di valori, *vision* e *mission*. I contenuti non hanno la diretta finalità commerciale di promuovere un servizio o un prodotto ma di aprire un dialogo con i propri utenti e coinvolgerli raccontando la propria storia, il proprio perché e i modi in cui questa spinta è applicata nell'attività di impresa. **L'impatto valoriale in questo caso è ciò che fidelizza e converte il potenziale cliente.**

Queste due tecniche di comunicazione possono essere ben utilizzate attraverso il *podcast*. Ciò che però bisogna tenere a mente è che in entrambi i casi non si tratta di una pubblicità diretta, ma di una comunicazione utile e rilevante per l'utente.

Il **podcast che fa content marketing fornisce risposte utili**, risolve concretamente un problema agli utenti, porta le testimonianze di chi ha usufruito di un servizio o di un prodotto. Se i contenuti ricevuti sono ritenuti rilevanti per chi ascolta, ci sarà anche l'interesse a ricercare ulteriori informazioni sul brand e potenzialmente acquistare proprio quei servizi o prodotti da esso promossi.

Il **branded podcast** è più simile al *brand journalism*. **È la marca ad attrarre l'ascoltatore**, è la sua filosofia e personalità, non semplicemente un prodotto. Lo *storytelling* in questo caso si presta molto bene a raccontare l'azienda perché crea engagement e immedesimazione. Parla al pubblico con una profondità diversa il quale sceglierà quel *brand* per la condivisione di quegli stessi valori di cui si fa portavoce.

La scelta di una o dell'altra tecnica di comunicazione parte sempre dagli obiettivi che il *brand*

vuole raggiungere e dal *target* a cui si rivolge. Il *podcast* deve pertanto inserirsi in una strategia più ampia che interseca tutto l'ecosistema comunicativo.

Su questo argomento ho trovato molto utile il libro “Scrivere per fare *business*” di Michela Trada che affronta proprio le tecniche di comunicazione di un *brand* a diversi livelli. Questo articolo si ispira a questo testo.

